

Ce.P.I.M.
Centro Padano
Interscambio Merci
S.p.A.



STATUTO

STATUTO

TITOLO I

Costituzione – Sede - Durata - Scopi

ARTICOLO 1

Promossa dall'Amministrazione Provinciale di Parma, dal Comune di Parma, dal Comune di Fontevivo, dall'AGIP S.p.A., dall'Autocamionale della Cisa S.p.A., dall'Interporto di Bologna S.p.A., dalla Camera di Commercio - Industria - Artigianato - Agricoltura di Parma, dalla Cassa di Risparmio di Parma, dalla Banca del Monte di Parma, dalla Banca Emiliana è costituita una società per azioni denominata

Ce.P.I.M.

Centro Padano Interscambio Merci S.p.A.

con sede in Fontevivo (Parma), località Bianconese.

In particolare la società è aperta all'adesione di altri enti locali della Provincia di Parma ed anche di altre Province, nonché imprese, loro Consorzi ed Associazioni, oltre che di operatori privati.

ARTICOLO 2

La società ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Essa potrà istituire filiali e sedi secondarie.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, dirette alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di

logistica integrata, di multimodalità del trasporto.

La società potrà gestire in proprio detto centro od affidarne ad altri in tutto o in parte la gestione secondo le proprie decisioni ed in coerenza con le finalità sociali.

La società provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alla costruzione delle infrastrutture ed impianti necessari all'attività di interscambio merci; dà in locazione o in concessione, aliena aree e/o fabbricati di sua proprietà, assicurandosi, attraverso la predisposizione di disciplinari e clausole tipo, la utilizzazione diretta da parte del contraente, con esclusione di ogni forma di speculazione.

La società provvede inoltre alla costruzione di ogni immobile ed impianto accessorio o complementare ai precedenti, ivi compresi quelli per i servizi direzionali, amministrativi, tecnici e di assistenza.

E' compresa altresì nell'oggetto sociale la realizzazione di infrastrutture complementari di interesse del centro, per l'utilizzazione di aree contermini agli impianti e servizi di cui sopra e di ogni altra area di cui la società acquisti la proprietà, per destinarla ad esercizio di attività produttive o commerciali connesse agli impianti ed alle funzioni del centro.

Per il raggiungimento degli scopi suddetti, la società può assumere interessenze e partecipazioni ad enti, istituti, organizzazioni e società aventi

scopi analoghi o affini al proprio; può compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie, in particolare dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di terzi. Nel perseguimento delle finalità sopradescritte, la società agirà in coerenza anche con gli

obiettivi fissati dalla Regione Liguria in materia di integrazione della portualità ligure con i sistemi infrastrutturali terrestri di trasporto.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può promuovere, assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

TITOLO II

Capitale ed Azioni

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è di Euro 6.642.928,32 (seimilioneicentoquarantaduemilanovecentoventotto//32) ed è diviso in numero 55.357.736 (cinquantacinquemilionitrecento cinquantasettemilasettecentotrentasei) azioni nominali ordinarie da Euro 0,12 (dodici centesimi) cadauna.

Il capitale potrà essere sottoscritto e liberato mediante versamento in denaro o conferimenti in natura.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini ed alle condizioni che saranno ritenuti

dallo stesso più opportuni.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'Assemblea.

In caso di aumento del capitale, sarà riservato, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, il diritto di opzione degli azionisti.

ARTICOLO 6

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non in quanto richiesti dal socio interessato.

Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori fra i quali deve essere il Presidente o l'Amministratore Delegato.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquistata attraverso la iscrizione nell'apposito libro dei soci.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

TITOLO III

Obbligazioni

ARTICOLO 7

La società potrà emettere obbligazioni, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 e seguenti codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

TITOLO IV
Organi della società

ARTICOLO 8

Sono organi della società:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio Sindacale.

CAPITOLO I

Assemblea

ARTICOLO 9

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o anche entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo rendano necessario, per l'esame e l'approvazione del bilancio della società nonché negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 10

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a.r. o telefax e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro soci almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile

ARTICOLO 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - nell'ordine dal Vice Presidente, ove nominato e dall'Amministratore Delegato; in mancanza da persona eletta col voto della maggioranza dei presenti ex art. 2371 c.c..

Essi possono farsi assistere da un segretario scelto anche fra persone estranee alla società.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei

presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

ARTICOLO 13

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, si costituisce validamente e delibera a norma degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

CAPITOLO II

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 14

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica un triennio ed è composto da 13 (tredici) consiglieri.

Di esso fa comunque parte un consigliere indicato dalle F.S. S.p.A..

I Consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'articolo 2364 del codice civile.

Nel periodo di intercorrenza fra la data di decorrenza per scaduto triennio di carica e quella della accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso.

La nomina e l'eventuale revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione spettano all'Assemblea ordinaria salvo e

riservate le facoltà conferite ai soci enti pubblici dall'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2449 c.c. .

Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare almeno sette consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riterrà per intero dimissionario; in tal caso dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo Consiglio.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate all'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

- a) predispone l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statuari;
- b) discute ed approva il progetto di massima, il progetto esecutivo ed il piano finanziario del Centro, nonché le operazioni relative alle richieste di mutui e di altri contributi finanziari;
- c) esamina e propone all'assemblea le variazioni dello statuto;
- d) compila i bilanci e le relazioni annuali dell'assemblea;
- e) delibera circa la partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società designando, ove occorra, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- f) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea;
- g) redige e propone all'assemblea i regolamenti esecutivi relativi alla applicazione del presente statuto;
- h) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei

rapporti di impiego e di lavoro dei dirigenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, ecc..

i) delibera in materia di acquisti, permuta, alienazioni, locazioni anche finanziarie, costituzione di diritti reali, appalti, determina le aree oggetto delle predette operazioni immobiliari e fissa le condizioni essenziali, dando mandato alla stipula degli atti relativi;

l) delibera circa la gestione del centro e degli impianti ad esso connessi in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 del presente statuto;

m) transige e compromette, muove e sostiene liti, offre, deferisce, riferisce ed accetta giuramenti; nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni; accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni, garanzie anche reali; consente trascrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotamenti di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ad ipoteche legali, e rende altre dichiarazioni presso i pubblici registri immobiliari; compie tutte le operazioni presso i pubblici registri automobilistici, censuarie e nel gran libro del debito pubblico;

n) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ;

o) delibera sulla nomina dell'Amministratore Delegato e può delegare parte delle sue funzioni, salvo i limiti di legge, ad un Comitato Esecutivo di cinque membri, composto dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e da tre consiglieri tra i quali quello indicato dalle F.S. S.p.A..

Il Consiglio può delegare anche particolari compiti ed attribuzioni ai singoli suoi membri, determinando in ogni caso i limiti della delega.

In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente, ove nominato, ne fa le veci. Lo stesso partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

p) adotta in generale tutti i provvedimenti necessari alla migliore attuazione

delle finalità sociali.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede della società ed anche in altro luogo dal Presidente e, in caso di suo impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente, ove nominato e dall'Amministratore Delegato, con lettera raccomandata ovvero altri strumenti di comunicazione comprovanti l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno 48 ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente (o in caso di suo impedimento da chi ne fa le veci nell'ordine sopra indicato) ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

ARTICOLO 17

Per la valida costituzione del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Su tutte le materie di sua competenza il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Le delibere aventi per oggetto le proposte di modifiche degli artt. 3 (Oggetto sociale), 13 (Costituzione e deliberazione dell'assemblea), 14 (Amministrazione), 15 (Poteri del Consiglio), 20 (Collegio

Sindacale), del presente statuto debbono riportare il voto favorevole del Consigliere indicato dalle F.S. S.p.A..

Le delibere aventi per oggetto le proposte di modifiche degli artt. 3 (Oggetto Sociale), 13 (Costituzione e deliberazione dell'assemblea), 14 (Amministrazione), 15 (Poteri del Consiglio), nonché quelle che riguardano il piano particolareggiato dell'interporto, assunte dal Consiglio d'Amministrazione, devono riportare il voto favorevole dei rappresentanti del gruppo Province, Province – Comuni presenti.

Per l'adozione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza del Presidente o del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato che pertanto assumeranno le funzioni di Presidente della riunione.

Nella votazione, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre membri.

CAPITOLO III

Presidente e Amministratore delegato

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i suoi membri un Presidente e potrà nominare un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato.

Con l'atto di nomina dell'Amministratore Delegato verranno specificate le attività di competenza di questi.

Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato dovranno essere comunicate all'Assemblea nella sua prima riunione sempre che non

sia l'Assemblea stessa a procedere alle nomine.

In caso di impedimento del Presidente la rappresentanza legale della società demandata nell'ordine al Vice Presidente, ove nominato ed infine, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, è demandata all'Amministratore Delegato.

ARTICOLO 19

La rappresentanza della società in giudizio o di fronte a terzi spetta nell'ordine al Presidente ed al Vice Presidente, ove nominato. Il Consiglio di Amministrazione, determinerà le condizioni e le modalità per la delega alla firma sociale.

CAPITOLO IV

Collegio Sindacale

ARTICOLO 20

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'attività di controllo è affidata al collegio sindacale; il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale o da un revisore contabile o da una società di revisione, secondo quanto deciso dall'Assemblea in sede di nomina.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, si applica la relativa normativa.

TITOLO V

Bilanci

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato all'assemblea per l'approvazione.

L'Assemblea delibera sulla destinazione degli utili, dopo la attribuzione del 5% alla riserva legale.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 22

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

ARTICOLO 23

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla immediata convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 24

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del precedente articolo e con le maggioranze di cui all'articolo 13, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sui poteri del liquidatore.

ARTICOLO 25

Per quanto riguarda la sostituzione e la revoca dei liquidatori, si applicheranno le disposizioni stabilite in materia dal codice civile.

TITOLO VII

ARTICOLO 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o in contrasto con esso valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.